

**COMUNE DI SANNICOLA**  
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Art. 1**  
Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 2004, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

TITOLO I  
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

**Art. 2**  
Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

### **Art. 3**

#### Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, **fermo restando quanto previsto dal Regolamento Edilizio in ordine al Permesso di Costruire**, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purché in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni **di larghezza non inferiore a m.1,00**.

2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni **permanenti regolarmente autorizzate**, esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento. **Le stesse, in sede di eventuale rinnovo, devono adeguarsi ai parametri di cui al precedente comma 1 del precedente articolo.**

### **Art. 4**

#### Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli **dall'area pubblica** alla proprietà privata.

2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costruzione anteriore al **1970** o alla costruzione della strada.

3 La cosap per i passi carrabili è dovuta solo qualora i cittadini chiedano la concessione al Comune e utilizzino il segnale passo carrabile per vietare la sosta davanti agli accessi. Il segnale passo carrabile deve essere richiesto al Comune e viene rilasciato previo versamento **della somma che il Comune sosterrà per l'effettivo acquisto degli stessi** sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale. Qualora non si intenda usufruire del passo carrabile **già richiesto ed assegnato**, si dovrà darne obbligatoria comunicazione al Comune e provvedere contestualmente a rimuovere il segnale. L'esonero al pagamento del canone decorrerà dall'anno successivo alla comunicazione **di rinuncia**.

## **Art. 5**

### Occupazioni d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, **connesse principalmente con l'igiene pubblica e la sicurezza delle persone**, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione, **con qualsiasi mezzo e contestualmente all'occupazione**, dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento **di concessione** a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento **in sanatoria**, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

## TITOLO II ATTO CONCESSORIO

## **Art. 6**

### Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa **concessione** ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente, di quelle in aree destinate a mercato non attrezzate e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.

2. Per le occupazioni effettuate per il commercio al dettaglio su aree pubbliche o nei mercati e fiere non attrezzati ovvero in occasione di festeggiamenti, la **concessione** è da considerare data con il rilascio della quietanza del canone dovuto, **quietanza che**

dovrà essere rilasciata solo ed esclusivamente dall'Ufficio comunale interessato (SUAP) il quale determina insindacabilmente il sito dell'occupazione sentito l'operatore interessato.

3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

## **Art. 7** Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:  
termine d'inizio dell'occupazione;  
termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;  
le modalità dell'occupazione;  
l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;  
ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 18, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;  
le modalità ed il termine di pagamento del canone;  
le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione.

2. La concessione è rilasciata:  
senza pregiudizio dei diritti di terzi;  
con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;  
con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

## **Art. 8** Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza in carta legale contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente e il suo domicilio e il codice fiscale:

- a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
- b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;
- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione **riportata su** planimetria della strada **e/o** area **pubblica** interessata;
- d) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- e) le modalità dell'occupazione;
- f) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- g) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. e) ed f).

## **Art. 9** Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dal S.U.A.P. **La stessa deve essere formalizzata almeno 15 giorni prima del termine di inizio dell'occupazione.**

2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Responsabile del Servizio entro **15** giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'Ufficio protocollo. **In presenza di domanda carente degli elementi di cui al precedente Art. 8, il rilascio della concessione dovrà essere fatta entro 10** giorni successivi a quello in cui sono pervenute **le integrazioni richieste dall'ufficio.**

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il S.U.A.P. è comunque

tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa, **sempre che la stessa sia stata depositata nel termine di cui al punto 1. del predetto articolo 8.**

5. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante **sotto il profilo edilizio/urbanistico a termini di Regolamento Edilizio e/o delle N.T.A. dello strumento urbanistico di riferimento**, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel Regolamento Edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio **del permesso di costruire**; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

6. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

## **Art. 10** Revoca

1. La concessione può essere revocata:

- a. quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio **ove le modifiche dovessero riguardare una maggiore occupazione di superficie** si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del **nuovo** canone dovuto;

- b. quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. g) dell'art. 8 e le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente entro giorni 2 dalla data della contestazione;
- c. allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada o dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato nel quale devono essere indicati i termini dell'applicazione che saranno riportati nello stesso provvedimento in relazione al quale deve anche essere attivato l'inizio del procedimento di cui all' art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241.

### **Art. 11**

#### **Revoca della concessione per gravi inadempienze**

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area nei termini fissati dalla revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere preceduta da diffida.

#### **Art. 12** Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al S.U.A.P. almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

#### **Art. 13** Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente **interessata dalla cessione dell'attività produttiva correlata si può autorizzare la volturazione**, ferme restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio **originario** - con l'obbligo di comunicazione al Servizio, entro cinque giorni, **la cessione d'azienda effettuata**,. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. **La cessione dell'attività produttiva esercitata su aree pubbliche concesse a tempo determinato o indeterminato non comporta in automatico la voltura della concessione di occupazione suolo pubblico e ciò in quanto tale possibilità deve essere oggetto di valutazione da parte degli uffici comunali. In ogni caso, il titolare della concessione per occupazione suolo pubblico, è obbligato a comunicare all'ufficio comunale la cessione effettuata in mancanza della quale si dà luogo alla erogazione all'intestatario della concessione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150**

per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio con la conseguenza che la concessione diviene irregolare a tutti gli effetti e quindi come non concessa.

### TITOLO III CANONE

#### **Articolo 14** Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 27.

2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.

3. Per le concessioni di occupazioni permanenti o provvisorie il canone è dovuto anticipatamente per anni solari o per il periodo richiesto inferiore all'anno.

#### **Art. 15**

##### Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso con riferimento alle strade, aree e spazi pubblici, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

categoria A - "Zona centrale della città";

categoria B - "Zona residuale rispetto al centro della città";

categoria C - "Zone che prescindendo dalla localizzazione, sono interessate da fiere e da festeggiamenti civili e religiosi di qualsiasi tipo";

#### **Art. 16**

##### Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie **riportate** nell'allegato B che forma parte integrante **del presente** regolamento.

### **Art. 17**

#### Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie **occupata in metri quadrati** e viene determinato in base a quanto previsto **nel successivo art. 18** con il minimo di € 10,33, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.

**2. Per i passi carrai, per le occupazioni di larghezza inferiore a m. 1,00 e per le condutture degli erogatori di servizi si assume convenzionalmente, ai fini delle superfici, una larghezza di m. 1,00.**

### **Art. 18**

#### Tariffe

1. La tariffa base generale per l'occupazione permanente e giornaliera per l'occupazione temporanea è stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale. **Per il corrente anno 2004 le tariffe base sono le seguenti:**

- Occupazione permanente: € 40,00/metro quadrato/anno
- Occupazione Temporanea: € 01,50/metro quadrato/giorno

2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area

occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

3. Per le occupazioni temporanee, il canone come determinato **nel precedente punto 2. del presente articolo**, è ridotto del 20% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e del 35% se superiore al mese.

4. Limitatamente alle occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti **di qualsiasi tipo** il canone è ridotto del 50% se l'occupazione non è superiore a 48 ore.

5. Per le occupazioni delle aree per il commercio su aree pubbliche da parte dei non assegnatari (spuntisti) il canone come calcolato **nel precedente articolo**, è aumentato del 20%.

#### **Art. 19**

##### Modificazione delle tariffe

1. Le eventuali modificazioni della tariffa sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno **di riferimento dello stesso bilancio di previsione**.

2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

#### **Art. 20**

##### Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.2003 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per €0,95, con il minimo di € 516,46.

2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 2004 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.

3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il responsabile del S.U.A.P. provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

#### **Art. 21**

##### Occupazioni nuove per l'erogazione di pubblici servizi

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 2004 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 con l'applicazione **del parametro contenuti nella tabella B che riconosce, alla lettera f della categoria 4** la riduzione del 50% prescritta nella lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

#### **Art. 22**

##### Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

### **Art. 23**

#### Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale" **come già indicato anche nel precedente art.17.**

### **Art. 24**

#### Passo carrabile virtuale

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e **determinati secondo i criteri esposti nel precedente art. 23**, non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria, ridotta del **40 per cento.**

### **Art. 25**

#### Impianti automatici di distribuzione

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

### **Art. 26**

#### Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è

determinata giusta quanto previsto nell'art. 18 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata, **determinata dalla Giunta Comunale**.

2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

### **Art. 27**

#### Occupazioni abusive

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 120 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

### **Art. 28**

#### Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, **volontariato, sagre e manifestazioni**,

patrocinate dal Comune, festeggiamenti civili/religiosi e attività di intrattenimento e svago promosse dai partiti politici. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n. 460;

- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e. le occupazioni di aree cimiteriali;
- f. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- l. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

### **Art. 29**

#### Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

### **Art. 30**

#### Modalità e termini di pagamento

1. Il rilascio della concessione di occupazione permanente è subordinata alla dimostrazione, prodotta anche via fax, dell'avvenuto versamento del canone fissato per le quote relative **al periodo relativo** all'anno in corso.

2. Per le concessioni di occupazioni permanenti, il canone **per le successive annualità** è pagato entro il mese di gennaio mediante versamento nel conto corrente del comune. Limitatamente al canone dovuto per il mercato settimanale è data facoltà ai titolari delle concessioni di effettuare il versamento in quattro rate trimestrali con scadenza rispettivamente per la prima rata entro il 30 gennaio, per la seconda rata entro il 30 aprile per la terza entro il 31 luglio e per la quarta rata entro il 31 ottobre.

3. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento del canone è fatto **anticipatamente** con versamento nel conto corrente del Comune **o direttamente presso l'ufficio interessato**.

## TITOLO IV SANZIONI

### **Art. 31**

#### Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 27, ad una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone stesso.

2. Qualora la strada o lo spazio abusivamente occupato siano nel centro storico, la sanzione pecuniaria da applicare è pari al doppio del canone.

3. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.

4. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di € 121,37. Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di €485,47.

5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

### **Art. 32**

#### **Rimozione d'ufficio**

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

## TITOLO V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

### **Art. 33**

#### Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento sono affidati **al SUAP** al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.

2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

1. registro in cui annotare, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate ai sensi dell'art. 8 ed il rilascio delle relative concessioni ovvero le note di rifiuto;
2. registro in cui annotare giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
3. registro in cui sono annotate le affrancazioni già in essere dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'abrogato art. 44 comma 11 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina **dallo stesso funzionario**, prima di essere posti in uso.

4. E' in facoltà dello stesso funzionario responsabile di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

### **Art. 34**

#### Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

### **Art. 35**

#### Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 2004 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone **determinato secondo il presente Regolamento** della copia della quietanza al S.U.A.P. anche mediante fax.

2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 2004 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro **il mese di giugno 2004**.

### **Art. 36**

#### Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

2. L'adozione di questo regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto nel precedente art. 34, è resa nota mediante affissione di manifesti.

## Allegato B

### COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

#### 1) **Categorie** di importanza delle strade, aree e spazi :

##### a - "cat. A":

- Via Roma (da Via Cavour a Piazza della Repubblica);
- Via Regina Elena (da Via Coppola a Piazza della Repubblica);
- Via Grassi (da Via Coppola a Piazza della Repubblica);
- Via G. Ventura;
- Via Oberdan;
- Via Vittorio Emanuele II° (da Piazza SS: Medici a Piazza della Repubblica);
- Lido Conchiglie

1,00

##### b – "cat.B" : tutto il resto del territorio

0,60

##### c – Aree interessate da festeggiamenti e fiere

1,00

#### 2) **Valore** economico della disponibilità dell'area

##### a - Aree di parcheggio limitate ad ore

3,00

##### b – Fiere e festeggiamenti

1,50

##### c - Mercati attrezzati

1,00

##### d - Mercati non attrezzati

0,50

##### e - Residue zone del territorio comunale

1,00

3) <b>Sacrificio</b> imposto alla collettività e modalità di occupazione	
a - Occupaz. con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
b - Occupaz. senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	0,80
c - Occupazioni per passi carrabili	0,50
d - Occupazioni per passi carrabili di accesso	
a distributori di carburanti	0,30
e - Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo	0,40
4) <b>Natura</b> dell'attività	
a - Industriali, artigianali, commerciali, professionali e di servizi	0,70
b - Commercio in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
c - Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti.	1,00
d - Edilizia	0,60
e - Distributori di carburanti	0,50
f - Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g - Altri usi	1,00
h - Spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20